Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 171

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 28 luglio 1951

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3, in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze) Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

La Camera dei deputati è convocata per martedì, 31 luglio, alle ore 17, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Comunicazioni del Governo.

Roma, addì 26 luglio 1951

(6864)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1951.

Soppressione dell'Archivio notarile mandamentale di Morano Calabro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 21 ottobre 1883, n. 1647, con il quale venne istituito l'Archivio notarile mandamentale di Morano Calabro;

Ritenuto che il comune di Morano Calabro non è più capoluogo di mandamento;

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

Visto l'art. 248, primo e secondo comma, del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sopra citata;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

L'Archivio notarile mandamentale di Morano Calabro è soppresso.

Gli atti e documenti attualmente depositati in detto Archivio dovranno essere conservati nell'Archivio notarile distrettuale di Castrovillari.

Il Guardasigilli, Ministro anzidetto, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1951

EINAUDI

PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1951
Registro Grazia e giustizia n. 15, foglio n. 175. — OLIVA

(3695)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1951.

Scioglimento del Consiglio comunale di Aquilonia e nomina del commissario straordinario.

AL CAPO DELLO STATO

L'Amministrazione comunale di Aquilonia (Avellino), sorta dalle elezioni amministrative del marzo 1946, ha, sin dal 1949, dato chiare manifestazioni di disgregazione, a causa di insanabili dissidi sorti fra i suoi membri, i quali, invece di attendere alla cura degli interessi cittadini, in un clima di fattiva collaborazione, miravano a perseguire solo fini personali e di parte.

Tale eccezionale stato di cose non poteva sfuggire però all'attenzione della Prefettura, la quale contestò, nel luglio 1950, all'Amministrazione predetta, anche in base alle risultanze di apposita inchiesta, di non aver svolto alcuna azione a tutela del vasto patrimonio del Comune, di non aver impedito che si verificassero usurpazioni di terreni comunali, anche da parte dei suoi stessi componenti, e di aver trascurato, per scopi di interesse personale, la riscossione dei canoni e dei tributi locali per somme cospicue, nonostante la situazione gravemente deficitaria del bilancio comunale.

L'intervento prefettizio, tuttavia, non valse a conseguire alcun risultato concreto, in quanto i contrasti fra gli amministratori si erano, frattanto, acuiti al punto da determinare la completa inefficienza del Consiglio comunale.

Infatti, mentre alcuni consiglieri rassegnarono le dimissioni — che, peraltro, non furono prese neppure in esame dal Consiglio — gli altri si scissero in due gruppi, in lotta fra loro, e resero impossibile l'adozione di qualsiasi deliberazione, astenendosi preordinatamente — nella quasi totalità — dalle sedute consiliari.

Il prefetto inviò allora un proprio commissario presso il Comune, con l'incarico di adoperarsi per normalizzare la situazione. Senonchè, l'opera di persuasione svolta dal commissario presso i membri del Consiglio riuscì infruttuosa, tanto che ad una nuova seduta consiliare, indetta per il 17 ottobre 1950, alla quale avrebbe dovuto partecipare — a sensi dell'art. 126 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale — anche il suddetto funzionario, non si raggiunse il numero legale, essendo intervenuti soltanto il sindaco, un assessore effettivo, un assessore supplente ed un consigliere, mentre alla seduta di seconda convocazione, indetta per il 20 dello stesso mese, parteciparono soltanto il sindaco, un assessore effettivo ed un consigliere.

Poichè occorreva provvedere alla trattazione di importanti problemi ed al fine di stimolare i consiglieri ad adempiere al loro mandato, il prefetto ritenne di esperire un estremo tentativo: con decreto n. 4409-29 del 31 ottobre convocò, ai sensi dell'art. 124 del testo unico della legge comunale e provinciale 1915, il Consiglio comunale, in seduta straordinaria, per il giorno 11 novembre: ma anche in tale seduta non si potè raggiungere il numero legale. Nè una seconda convocazione, disposta con decreto n. 4400-29 del 13 novembre 1950 per il giorno 20 novembre, diede diverso risultato.

Considerata, ormai, vana ogni ulteriore azione intesa ad assicurare il normale funzionamento della civica rappresentanza, il prefetto provvide a sospendere il Consiglio comunale ed a nominare un commissario per la provvisoria amministrazione del Comune, avanzando altresì, proposta di scioglimento del Consiglio stesso.

Considerato che, nel caso in esame, ricorrono gli estremi di cui all'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, per la persistente inosservanza, da parte del Consiglio, degli obblighi imposti dalla legge, si ritiene necessario ordinare lo scioglimento suddetto.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato nella adunanza dell'8 maggio 1951.

Pertanto, in conformità del suddetto parere, è stato predisposto l'unito schema di decreto, che mi onoro sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma e che contempla anche la nomina del commissario straordinario al Comune nella persona del rag. Antonio Spagnuolo, funzionario di prefettura.

Roma, addì 26 giugno 1951

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che l'Amministrazione comunale di Aquilonia (Avellino) si è resa responsabile di persistente violazione di obblighi di legge;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e la legge 9 giugno 1947, n. 530;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Aquilonia è sciolto.

Art. 2.

Il ragioniere di prefettura, rag. Antonio Spagnuolo, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria del Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio, ai sensi di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1951

EINAUDI

SCELBA

(3694)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1951.

Sostituzione di un componente del Comitato speciale degli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 54, concernente il riordinamento del Comitato speciale degli assegni familiari;

Visto il decreto Ministeriale 19 settembre 1946, concernente la composizione del Comitato speciale degli assegni familiari;

Decreta:

Il dott. Giovanni Carapezza, direttore generale della Previdenza e assistenza sociale, è chiamato a far parte del Comitato speciale degli assegni familiari in sostituzione del dott. Francesco Simeone, collocato a riposo.

Roma, addì 1° luglio 1951

Il Ministro: MARAZZA

(3709)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1951.

Sostituzione di un componente del Comitato della Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 23 della legge 10 giugno 1940, n. 653, concernente il trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi;

Visto il decreto Ministeriale 8 luglio 1946, concernente la composizione del Comitato della Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati;

Decreta:

Il dott. Giovanni Carapezza, direttore generale della Previdenza e assistenza sociale, è chiamato a far parte del Comitato della Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati in sostituzione del dottor Francesco Simeone, collocato a riposo.

Roma, addì 1° luglio 1951

Il Ministro: MARAZZA

(3710)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1951.

Unificazione delle frequenze degli impianti elettrici nelle provincie di Rovigo, Venezia e Ferrara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 7 dicembre 1942, n. 1745, concernente l'unificazione delle frequenze degli impianti elettrici, la quale fissa il termine massimo entro cui essa deve essere realizzata;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 255, e il decreto legislativo 19 marzo 1947, n. 276, che anticipano rispetto al termine suddetto l'unificazione delle frequenze nell'Italia centrale e meridionale, il primo dei quali autorizza inoltre il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per l'industria e il commercio e il Ministro per i trasporti, a stabilire il termine di applicazione della legge suddetta nelle regioni non ancora passate alla frequenza unificata entro il termine massimo da essa previsto;

Visto il decreto Ministeriale 29 settembre 1949, che anticipa rispetto al termine suddetto l'unificazione della frequenza in alcune zone dell'Italia settentrionale;

Visto il decreto Ministeriale del 21 ottobre 1950, che anticipa rispetto al termine suddetto l'unificazione delle frequenze nelle provincie di Trento e Bolzano;

Visto il decreto Ministeriale 7 aprile 1951, che anticipa rispetto al termine suddetto l'unificazione delle frequenze in alcune zone delle provincie di Bologna, Ravenna, Forlì, Ferrara e Rovigo;

Ritenuta la necessità di accelerare l'unificazione delle frequenze nelle restanti zone dell'Italia settentrionale, particolarmente allo scopo di uniformare al più presto le condizioni d'esercizio degli impianti elettrici di tutta l'Italia settentrionale e di consentirne il più rapidamente possibile e nella maniera più agevole i mutui collegamenti e gli scambi di energia;

Considerato che sono già in atto per alcune altre zone del Veneto e dell'Emilia orientale gli accordi previsti dal decreto legislativo 19 marzo 1947, n. 276, allo scopo di permettere la tempestiva esecuzione dei lavori di trasformazione degli impianti per l'adattamento alla frequenza di 50 Hz;

Sentiti il Ministro per l'industria e il commercio e il Ministro per i trasporti;

Decreta:

Il termine di cui all'art. 5 della legge 7 dicembre 1942, n. 1745, entro il quale dovranno essere messi in condizione di funzionare alla frequenza di 50 Hz, a cura e spesa rispettivamente dei produttori, distributori e utenti di energia elettrica, tutti gli esistenti macchinari e apparecchi elettrici destinati alla produzione, distribuzione e utilizzazione di energia elettrica nonchè i motori primi e le macchine utilizzatrici ad essi collegati è anticipato al 29 giugno 1952 per i Comuni appartenenti alle provincie di Rovigo, Venezia e Ferrara indicati nell'elenco allegato al presente decreto.

Dopo tale data gli impianti elettrici dei suddetti territori dovranno funzionare esclusivamente alla frequenza di 50 Hz.

Roma, addì 14 luglio 1951

Il Ministro: ALDISIO

Elenco dei Comuni nei quali gli esistenti macchinari e apparecchi elettrici destinati alla produzione, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica dovranno essere messi in condizione di funzionare a 50 Hz entro il 29 giugno 1952.

Provincia di Rovigo:

Adria, Ariano Polesine, Contarina, Corbola, Donada, Loreo, Papozze, Pettorazza Grimanin Porto Tolle, Rosolina, Taglio di Po, Villanova Marchesana.

Provincia di Venezia:

Cavarzere (limitatamente alle zone alimentate dalla sottostazione di Adria della Società Adriatica di elettricità), Chioggia (limitatamente alle zone alimentate dalla sottostazione di Adria della Società Adriatica di elettricità).

Provincia di Ferrara:

Argenta (sola fornitura a 50 kV fatta dalla Società Adriatica di elettricità al Consorzio della Grande Bonificazione Renana), Berra, Codigoro, Comacchio, Ferrara (limitatamente alle zone alimentate dalla sottostazione di Portomaggiore della Società Adriatica di elettricità), Jolanda di Savoia, Lagosanto, Massafiscaglia, Mesola, Ostellato, Portomaggiore.

(3832)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Casalfiumanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 21 marzo 1951, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1951, registro n. 24 Interno, foglio n. 322, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Casalfiumanese (Bologna) di un mutuo di L. 858.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(3757)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Penna in Teverina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 10 febbraio 1951, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1951, registro n. 24 Interno, foglio n. 325, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Penna in Teverina (Terni) di un mutuo di L. 1.544.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3746)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Stroncone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 16 febbraio 1951, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1951, registro n. 24 Interno, foglio n. 74, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Stroncone (Terni) di un mutuo di L. 1.270.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3748)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Pietro al Natisone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 10 febbraio 1951, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1951, registro n. 24 Interno, foglio n. 347, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Pietro al Natisone (Udine) di un mutuo di L. 863.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3750)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gravina di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 3 aprile 1951, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1951, registro n. 24 Interno, foglio n. 213, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gravina di Puglia (Bari) di un mutuo di L. 4.248.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3751)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Chies d'Alpago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 24 febbraio 1951, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1951, registro n. 24 Interno, foglio n. 83, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Chies d'Alpago (Belluno) di un mutuo di L. 905.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(3752)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovo di zone venatorie di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Montechiarugolo (Parma), della estensione di ettari 632, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 11 agosto 1949, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1954-55.

La zona di ripopolamento e cattura di Trecasali (Parma), della estensione di ettari 315, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 18 luglio 1948, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1954-55.

La zona di ripopolamento e cattura di Pellegrino Parmense (Parma), di cui ai decreti Ministeriali 3 luglio 1939, 16 maggio 1942, 29 settembre 1946 e 18 ottobre 1948, dell'estensione di ettari 350, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 3 luglio 1939, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1954-55.

La zona di ripopolamento e cattura di Soragna (Parma), di cui ai decreti Ministeriali 30 giugno 1939, 14 maggio 1942, 3 ottobre 1946 e 4 luglio 1948, della estensione di ettari 560, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 30 giugno 1939, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1954-55.

La zona di ripopolamento e cattura di Compiano (Parma), dell'estensione di ettari 738, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 13 agosto 1948, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1954-55.

La zona di ripopolamento e cattura di Lesignano Bagni (Parma), della estensione di ettari 532, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 29 luglio 1948, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1954-55.

La zona di ripopolamento e cattura di Borgotaro (Parma), dell'estensione di ettari 680, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 17 giugno 1948, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1954-55.

La zona di ripopolamento e cattura di Borgosesia e Serravalle (Vercelli), dell'estensione di ettari 415, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 20 luglio 1948, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1954-55.

La zona di ripopolamento e cattura di Martignacco (Udine), dell'estensione di ettari 220, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 26 aprile 1939, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1954-55.

La zona di ripopolamento e cattura di Codroipo (Udine), dell'estensione di ettari 732, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 24 giugno 1939, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1954-55.

La zona di ripopolamento e cattura di Meduno (Udine), dell'estensione di ettari 1352, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 10 agosto 1939, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1954-55.

La zona di ripopolamento e cattura di Bedonia (Parma), della estensione di ettari 520, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 19 luglio 1948, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1954-55.

La zona di ripopolamento e cattura di Fidenza (Parma), della estensione di ettari 650, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 10 agosto 1949, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1954-55.

La zona di ripopolamento e cattura di Sorbolo (Parma), dell'estensione di ettari 530, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 3 giugno 1948, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1954-55.

La zona di ripopolamento e cattura di San Secondo Parmense (Parma), della estensione di ettari 592, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 28 luglio 1948, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1954-55.

(3669)

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Tesoro — Divisione V

Il conto riassuntivo del tesoro del mese di giugno 1951 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà, fra l'altro, i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951			
	Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 30 giugno 1950		839		
Gestione di Bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive — Competenza	1.199.733		1.016.521	
Entrate e spese di bilancio effettive — Residui	129.811		454.965	
Totale		1.329.544		1.471.486
In conto movimento di capitali — Competenza	129.769		49.799	
In conto movimento di capitali — Residui	8.986		38.957	
Totale		138.755		88.756
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	1.940.911		1.743.029	
Conti correnti	3.342.651		3.320.663	
Incassi da regolare	1.478.302		1.457.015	
Altre gestioni	1.700.214		1.650.387	
Totale		8.462.078		8.171.094
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di Portafoglio	340		383	
Pagamenti da regolare	105.166		151.106	
Altri crediti	2.586.440		2.671.995	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	1.603		532	
Totale		2.693.549		2.824.016
Totale generale incassi e pagamenti		12.624.765		12.555.352
Fondo di cassa al 30 giugno 1951				69.413
Totale a pareggio		12.624.765		12.624.765

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 giugno 1951 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		69.413	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di Portafoglio	112		
Pagamenti da regolare	105.409		
Altri crediti	243.301		
Titoli da realizzare e valute logore ritirate dalla circolazione	413		
Totale crediti		349.235	
In complesso			418.648
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	2.034.985		
Conti correnti	176.439		
Incassi da regolare	50.616		
Altre gestioni	196.327		
Totale debiti			2.458.367
Situazione del Tesoro (passività)			2.039.719

L'ispettore generale: Sanfilippo

Il direttore generale del Tesoro: Bolaffi

(3863)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso per esami a tre posti di vice-segretario di 2ª classe in prova (gruppo A, grado 11°), nel ruolo del personale addetto ai servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale del consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Visti l'art. 17 del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82; gli articoli 2, 3, 4, 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167; visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 giugno 1946 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 giugno 1946, n. 154); visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395 e 30 dicembre 1923, n. 2960, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative:

Dispone:

Art. 1.

E' bandito un concorso per esami a tre posti di vice segretario di 2ª classe in prova (gruppo *A*, grado 11°), nel ruolo del personale addetto ai servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale del consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

laurea in giurisprudenza;
laurea in scienze politiche;
laurea in scienze sociali;
laurea in scienze economiche e commerciali.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 35. Detto limite di età è elevato ad anni 40:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943.

Tale limite di età è poi elevato ad anni 44, a norma delle disposizioni in vigore;

d) per i mutilati ed invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti dal 6 gennaio 1935 in Africa orientale o ped le operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione. anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè della lotta di liberazione, a favore dei quali siano stati liquidati assegni o pensioni privilegiate di guerra che rientrino nelle prime otto categorie di pensioni, ovvero nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *b*) del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

e) per i combattenti e categorie assimilate che siano decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

f) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato con l'art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente bando e sono elevati:

g) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

h) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

I limiti di età di cui sopra sono cumulabili, fra di loro, purchè complessivamente l'aspirante non superi i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle brogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 45, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettanti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 24 e corredate di tutti i documenti prescritti dovranno pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze, 7, Roma, entro il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande debbono essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

Le domande debbono inoltre contenere l'indicazione della lingua straniera obbligatoria scelta dal candidato ai sensi dell'art. 9.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto, e nell'altro del presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

3) certificato di buona condotta morale, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

4) certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 85, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

6) certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni per l'impiego per il quale concorre;

7) diploma originale, munito di marca da bollo da L. 32, debitamente annullata, del titolo di studio indicato nel precedente art. 2. In luogo del diploma originale i candidati dovranno produrre una copia del diploma stesso, in carta da bollo da L. 40, autenticata da un notaio.

La firma di quest'ultimo dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato, o dal pretore competente per territorio;

8) estratto del foglio matricolare, su carta da bollo da L. 40, per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro foglio, o certificato di esito di leva e di iscrizione nelle liste li leva, su carta da bollo da L. 24, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Quest'ultimo certificato dovrà contenere il visto di conferma del commissario di leva competente ed essere legalizzato dal prefetto;

9) fotografia recente del candidato, applicata su carta da bollo da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore;

10) i candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 40 debitamente autenticata e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 7) e 8) del presente articolo.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valore militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei coniugati, gli interessati dovranno inoltre produrre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918, presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare 588 contenuta nella dispensa n. 60, del giornale militare ufficiale 1922, su carta da bollo da L. 24.

Coloro invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare, durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi su carta da bollo da L. 24, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana su carta da bollo da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare 487 del giornale militare ufficiale 1937, su carta da bollo da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su carta da bollo da L. 24, di cui alla circolare 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione su carta da bollo da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra legailzzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69 rilasciata su carta da bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministero dell'Africa italiana 10 giugno 1948, su carta da bollo da L. 24;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta da bollo da L. 24;

m) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, su carta da bollo da L. 40;

o) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *o)* che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6), 9) e 10) del precedente art. 4, debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 8) del precedente art. 4, un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la buona condotta ed idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che risiedano in territorio non metropolitano potranno presentare la sola domanda nel termine prescritto, salvo a produrre gli altri documenti non oltre trenta giorni dopo la scadenza di detto termine.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso, e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Art. 9.

Gli esami consisteranno in quattro prove scritte ed in una prova orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

a) diritto amministrativo e costituzionale;

b) diritto civile;

c) storia della scienza;

d) lingua francese o lingua inglese, a scelta del candidato.

La prova scritta di lingua consiste in una traduzione dall'italiano con l'uso del vocabolario.

La prova orale verte sulle materie che formano oggetto delle prove scritte ed inoltre sulle seguenti:

1) economia politica;

2) scienza delle finanze;

3) amministrazione del patrimonio dello Stato e contabilità generale dello Stato.

Art. 10.

La commissione giudicatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 5, n. 4, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.

Art. 11.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma. I candidati ammessi al concorso avranno tempestiva comunicazione dei locali, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta d'identità o di altro documento di identificazione.

I candidati ammessi alla prova orale avranno tempestiva comunicazione del relativo orario.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove d'esame di osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di sei ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato.

Art. 13.

Gli esaminatori dispongono ciascuno di dieci punti per ogni singola prova scritta e di dieci punti per quella orale.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno riportare non meno di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme, e con le riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni.

In caso di parità di merito saranno osservate le norme di cui al regio decreto-legge 6 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni. A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti per i quali è bandito il concorso medesimo, vice segretario di 2ª classe in prova nel ruolo del personale addetto ai servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale del Consiglio nazionale delle ricerche.

Essi dovranno assumere servizio alla data che sarà loro comunicata. In difetto saranno dichiarati dimissionari di ufficio, a norma dell'art. 46 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Durante il periodo di prova, di durata non inferiore a sei mesi, sarà loro corrisposto un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio iniziale del grado undicesimo oltre l'indennità di carovita e gli altri assegni previsti dalle vigenti disposizioni.

Trascorso il periodo suddetto, e sempre che essi abbiano ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno nominati vice segretari di 2ª classe con gli assegni inerenti a tale qualifica.

Coloro che non saranno riconosciuti idonei verranno licenziati senza alcun diritto a compenso o indennità.

Roma, addì 14 luglio 1951

Il presidente: COLONNETTI

(3733)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nella graduatoria generale di merito del concorso a cinquantuno posti di vice segretario (gruppo *A*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze, riservato al personale appartenente ai ruoli di gruppo *A* e *B* del Ministero stesso, indetto con decreto Ministeriale 2 marzo 1950, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 18 luglio 1951, a pagina n. 2257, seconda colonna dopo il candidato Taormina Pietro classificato al 33° posto della graduatoria stessa, devesi leggere anzichè n. 24 Sirchia Baldassare « n. 34 Scalone Gino ».

(3839)

PREFETTURA DI POTENZA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Potenza.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Visto il precedente decreto n. 5699 del 9 marzo 1951, che approvava la graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti al 22 giugno 1947, il decreto di pari data n. 6457 che approvava la graduatoria dei vincitori del concorso predetto e i decreti pari numero in data 9 maggio e 31 maggio 1951, che apportavano varianti alla graduatoria stessa;

Considerato che il dott. Viggiani Leonardo ha rinunziato alla condotta di Vietri di Potenza, il dott. Raione Biagio, appositamente interrogato, ha rinunziato alla stessa condotta che ha chiesto in ordine di preferenza, e che il dott. Raffaele Pavone e il dott. Genovese Emanuele hanno rispettivamente rinunziato alla condotta di Latronico e di Pietrapertosa e successivamente a quella di Vietri di Potenza;

Ritenuto che il dott. Trotta Salvatore, appositamente interrogato ha accettato la condotta di Latronico e rinunziato a quella di Maschito, alla quale era stato precedentemente dichiarato vincitore;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina per le sedi di Vietri di Potenza, Pietrapertosa e Maschito dei candidati idonei che seguono nella graduatoria;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il combinato disposto degli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno indicate:

1) Trotta dott. Salvatore di Vincenzo: Consorzio di Latronico;

2) Lombardi Bartolomeo di Giuseppe: Consorzio di Vietri di Potenza;

3) Valvano Giuseppe di Vito: Consorzio di Pietrapertosa;

4) Santo dott. Mario di Luigi: condotta di Maschito.

Il presente decreto sarà pubblicato a termini di legge.

I presidenti dei Consorzi interessati e il commissario prefettizio di Maschito sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Potenza, addì 4 luglio 1951

Il prefetto: D'AIUTO

(3601)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.